

Pubblicato il 14/12/2023

N. 05031/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09180/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9180 del 2023, proposto da

Naira Aghasaryan, Giuseppina Aschettino, Massimiliano Baglioni, Carmine Contursi, Virginia Cuppari, Giorgio Grazioli, Doriana Grottini, Grazia Pascarella, Marianna Petrecca, Gianmaria Petrillo, Ljiljana Simunovic, Luigia Tessitore, Achille Annunziato Toscano, Maria Rosaria Vacchiano, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Università degli Studi della Tuscia, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Parma, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Verona, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Catania, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Internazionali di Roma Unint, Università Europea di Roma, Università degli Studi Teramo, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, non costituita in giudizio;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06621/2023, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi della Tuscia e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Università degli Studi Parma e di Università degli Studi di Salerno Fisciano e di Università degli Studi Verona e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi di Enna Kore e di Università degli Studi Foggia e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Internazionali di Roma Unint e di Università Europea di Roma e di Università degli Studi Teramo e di Università degli Studi Milano e di Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro.

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. Marco Valentini e udito per le parti l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Considerato che, sul piano normativo, la disposizione recata dal d.l. n. 36/2022 ha inserito nel corpo del decreto legislativo n. 59/2017, l'art. 18-bis, rubricato “*norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo*” il quale, al comma 2, prevede che “*Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento*”.



Ritenuto che le argomentazioni difensive delle parti circa la corretta interpretazione e applicazione da dare alla suddetta previsione, attraverso il decreto ministeriale impugnato, meritano di essere approfondite nella naturale sede di merito, dovendosi apprezzare, per un verso, il dato letterale utilizzato dal legislatore primario, alla stregua del quale gli interessati 'accedono ai percorsi di specializzazione', espressione che sembrerebbe prefigurare, nella tesi della parte ricorrente, una sorta di automatico accesso alla quota di riserva; e, per un altro verso, il fatto che detta disposizione, pur non prevedendo lo svolgimento di prove (orali o scritte) a carico degli aspiranti riservisti, in tesi nemmeno espressamente le esclude o vieta, potendo le stesse rappresentare una normale modalità organizzativa, secondo quella che è stata la tesi prospettata dall'Amministrazione, appunto per selezionare, fra la platea degli aspiranti alla riserva del 35%, coloro che effettivamente vi possono rientrare.

Ritenuto, dunque, che le esigenze cautelari ben possano essere efficacemente soddisfatte con la sollecita fissazione del merito;

Ritenuto che sussistano peculiari motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9180/2023) ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Valentini

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

